

Diego Foderini

Segretario del comune di Foiano della Chiana (Arezzo)

In vigore la normativa antisismica, ecco cosa cambia in concreto

Dopo ripetute proroghe, l'8 agosto è divenuta pienamente applicabile la disciplina in materia di progettazione antisismica contenuta nell'Ord.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003. Da tale data è dunque obbligatorio applicare alla progettazione la normativa tecnica derivante dall'ordinanza, senza possibilità di optare per la normativa precedente. L'Ord.P.C.M. 3274/2003 è stata oggetto di numerose modifiche e interpretazioni. Gli schemi che seguono intendono fare il punto della situazione e ricordare sinteticamente che cosa cambia in concreto.

UN REGIME TRANSITORIO NON ANCORA COMPLETAMENTE ESAURITO

L'equivoco sulle date

L'Ord.P.C.M. 3274/2003 è stata pubblicata sulla *G.U.* 105 dell'8 maggio 2003. L'ordinanza, tuttavia, correla espressamente l'operatività di numerose disposizioni in essa contenute alla data di adozione e non alla data di pubblicazione (art. 2, commi 2, 3 e 4). Ciò, presumibilmente, al fine di impedire l'elusione della nuova normativa nelle more della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (attraverso, per esempio, l'approvazione di progetti preliminari finalizzati a fruire del regime transitorio). Il carattere urgente ed eccezionale proprio dell'ordinanza e la disciplina richiamata nelle premesse sulla base della quale è stata adottata consentiva una tale scelta. La finalità perseguita è stata però vanificata dall'interpretazione operata dal Dipartimento della protezione civile con la nota esplicativa del 4 giugno 2003. In base alla nota «l'ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell'art. 2, commi 2, 3 e 4». La stessa argomentazione è ripetuta con la nota esplicativa del 29 marzo 2004. Le disposizioni richiamate dalle note sono riferite rispettivamente:

- alla possibilità di continuare ad applicare le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti con riferimento alle opere i cui lavori siano già iniziati e alle opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati nonché alla possibilità di avvalersi delle norme tecniche precedenti per il periodo di 18 mesi, come successivamente prorogato;
- al termine assegnato per il compimento delle verifiche sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- al termine assegnato al Dipartimento della protezione civile e alle regioni per elaborare il programma temporale delle verifiche, a indivi-

	<p>duare le tipologie degli edifici e delle opere da assoggettare a verifica e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche.</p> <p>Con riferimento a tutte e tre le disposizioni, eppure, l'ordinanza stabilisce espressamente e chiaramente la decorrenza del termine dalla data dell'ordinanza stessa e non dalla data della sua entrata in vigore. E infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2, comma 2: «Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti ... in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica ... con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti»; - art. 2, comma 3: «è fatto obbligo di procedere a verifica ... sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ... entro cinque anni dalla data della presente ordinanza»; - art. 2, comma 4: «entro 6 mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, a elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, a individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche». <p>La correlazione operata dalla nota esplicativa tra entrata in vigore dell'ordinanza e termini di decorrenza dei tempi previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 si pone in contrasto con la lettera della medesima ordinanza. L'evidenza del contrasto rende la disposizione dell'ordinanza sicuramente prevalente su quella della nota esplicativa, con la conseguenza che il regime transitorio dovrebbe considerarsi terminato già alla data del 20 giugno 2005. L'interpretazione del tutto maggioritaria, quale risultante dalle deliberazioni regionali, ritiene tuttavia valide le indicazioni fornite dalla nota del Dipartimento, con la conseguenza che il regime definitivo viene considerato operante dall'8 agosto 2005.</p>
<p>Nessuna possibilità di scelta</p>	<p>La piena operatività dell'Ord.P.C.M. 3274/2003 comporta che non si potrà più fruire del regime transitorio che consentiva ai privati di scegliere l'applicazione della classificazione e della normativa previgente anziché di quella recata dall'ordinanza. Tale facoltà sparisce anche per le Amministrazioni pubbliche. Il regime transitorio non viene tuttavia completamente meno in quanto vige ancora per ipotesi marginali.</p>
<p>Non più fruibile il regime transitorio per le nuove opere</p>	<p>L'ordinanza, all'art. 2, comma 2, terzo periodo, contemplava un periodo transitorio di 18 mesi durante il quale era possibile per l'interessato scegliere di applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore. Il termine di 18 mesi è stato successivamente prorogato di 6 mesi dall'Ord.P.C.M. 3379 del 5 novembre 2004 (art. 6). È stata quindi disposta un'ulteriore proroga di 3 mesi con l'Ord.P.C.M. 3431 del 3 maggio 2005. Secondo l'interpretazione del Dipartimento della protezione civile, l'ordinanza diverrà quindi pienamente applicabile alla data dell'8 agosto 2005. Le proroghe disposte con le ordinanze 3379/2004 e 3431/2005 operano infatti in corrispondenza con la scadenza della proroga precedente. E quindi: 8 agosto 2003 (data di pubblicazione in <i>Gaz-</i></p>

Diego Foderini

Segretario del comune di Foiano della Chiana (Arezzo)

Zona 4, dove è obbligatoria la verifica sismica

Nei comuni compresi in zona 4, l'Ord.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 assegna alle regioni la facoltà di imporre l'obbligo della progettazione antisismica. I prospetti che seguono indicano il comportamento delle singole regioni. Per le stesse regioni vengono inoltre riportate le determinazioni assunte con riferimento agli edifici strategici e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile nonché con riferimento agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

REGIONE LAZIO

Con la delibera della Giunta regionale n. 766 del 1° agosto 2003 (B.U. 28 del 10 ottobre 2003, s.o. n. 4), la regione tra l'altro:

- ha approvato l'allegato 1, contenente la "riclassificazione sismica del territorio della regione Lazio";
- ha approvato l'allegato 2, contenente l'elenco preliminare degli edifici e delle opere sottoposte a verifica da parte dei proprietari di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ord.P.C.M. 3274/2003, disponendo specificamente che le verifiche dovranno riguardare in via prioritaria gli edifici e le opere strategiche e infrastrutturali ubicate nelle zone sismiche 1 e 2 dell'allegato 1;
- ha stabilito che nei comuni appartenenti alle zone sismiche 1, 2 e 3 è obbligatoria la progettazione antisismica secondo l'ordinanza 3274/2003;
- ha stabilito che nei comuni rientranti nella zona sismica 4, secondo quanto risultante dall'allegato 1, la progettazione antisismica non è obbligatoria, fatta eccezione per le costruzioni elencate nell'allegato 2;
- ha considerato i comuni che rientrano nella zona sismica 3 a bassa sismicità ai fini e per gli effetti dell'art. 18 della legge 64/1974;
- si è impegnata ad aggiornare la riclassificazione sismica entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Il documento è reperibile all'indirizzo Internet www.regione.lazio.it/ambiente/difesa_suolo/riclassificazione_sismica/riclassificazione_sismica.html.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 21 luglio 2003, la regione Emilia-Romagna ha stabilito tra l'altro:

- di prendere atto della classificazione sismica dei comuni della regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A dell'allegato 1 dell'ordinanza 3274/2003;
- di prevedere l'obbligo della progettazione antisismica per i comuni classificati nella zona 4;
- di indicare la zona 3 e la zona 4 quali zone a bassa sismicità escluse dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 36 della L.R. 31/2002 e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515.

Il documento è reperibile all'indirizzo Internet www.regione.emilia-romagna.it/geologia/sismica/sis_riclass.htm, dove è possibile anche la consultazione delle note regionali e delle altre deliberazioni regionali riferite al regime transitorio.